



TRIBUNALE DI TRAPANI

Sezione Civile

Il Giudice, dott. [REDACTED];

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5.03.2025, nel procedimento per la conferma delle misure protettive e per la concessione delle misure cautelari atipiche di cui agli artt. 18 e 19 CCII introdotto da:

[REDACTED] S.r.l., con sede in T [REDACTED] 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese - partita iva 0 [REDACTED], in persona del legale rappresentante, D [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Giulio Alagna;

letto il parere depositato dall'esperto Dott. [REDACTED];

lette le memorie di costituzione depositate da Agenzia delle Entrate, Inps e Banca [REDACTED];

ritenuta sussistente la competenza territoriale dell'adito Tribunale, atteso che la società ricorrente ha sede nel relativo circondario;

ritenuto che la ricorrente, come risulta dalla documentazione prodotta, possiede i requisiti soggettivi di cui all'art. 12 comma 1 CCII, in quanto imprenditore commerciale in condizioni di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario, tali da renderne probabile lo stato di crisi o insolvenza;

rilevato che la ricorrente ha chiesto la conferma delle misure protettive e la concessione di misure cautelari atipiche specificate in ricorso, argomentando in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;

letta la relazione dell'Esperto, secondo cui "le entrate non sono sufficienti a coprire tutte le uscite finanziarie e, pertanto, mensilmente, viene generato un flusso di cassa negativo che erode costantemente le disponibilità liquide della Società e che non consente a quest'ultima di far fronte alle proprie obbligazioni. In particolare si rileva che: - il pagamento delle rate dei finanziamenti bancari incide mensilmente sul totale delle uscite per una percentuale che varia tra il 11% e il 16%; - il pagamento dei debiti tributari rateizzati incide trimestralmente sul totale delle uscite per una percentuale che varia tra l'8% e il 9%; Si ribadisce quindi l'importanza dell'avvio e del buon esito delle trattative con gli istituti di credito in primis e, secondariamente, con l'Erario, al fine di ristabilire l'equilibrio economico-finanziario della [REDACTED]. Ed invero, recentemente la [REDACTED] è stata destinataria di segnalazione Cribis per una valutazione di passaggio da rischio moderato a "Rischio massimo" con valutazione Rosso, contraddistinto come "evento negativo d'impresa". Non manca di evidenziare che detta segnalazione potrebbe ostacolare il processo di risanamento e indebolire l'efficacia delle trattative. Allo stato dei fatti, solo attraverso il compimento delle iniziative prospettate nel progetto di Piano predisposto

dall'imprenditore sarà possibile per la [REDACTED] ritorno ad una situazione di equilibrio economico – finanziario che consentirà, altresì, il soddisfacimento dei creditori sociali”; e ancora “considerato che la prospettiva di cessione del ramo d'azienda “[REDACTED]” appare concreta, consentendo il recupero di risorse da mettere a servizio del debito pari a circa [REDACTED] milioni, e le realistiche prospettive economiche derivanti dalla realizzazione della già menzionata struttura ricettiva, anche tramite il conferimento di risorse da parte dei soci”;

considerato che il Tribunale è chiamato, in questa sede, a compiere – sulla base delle informazioni fornite dalla società, della documentazione offerta e del parere reso dall'Esperto – un giudizio di carattere essenzialmente sommario in merito alla idoneità del procedimento a perseguire il risanamento dell'impresa ed alla concreta possibilità che le misure protettive siano funzionali ad evitare che eventuali iniziative dei creditori possano pregiudicare il buon esito delle trattative;

ritenuto che, nella fattispecie in esame, gli elementi acquisiti nel corso del procedimento, la documentazione prodotta dalla società, le considerazioni svolte dall'esperto nella propria relazione, inducono a ritenere sussistente, sulla base di una valutazione necessariamente sommaria, la ragionevole possibilità che l'impresa possa conseguire il proprio risanamento e rimanere sul mercato, e che, quindi, le misure protettive prodotesi fin dal momento della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese – divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, così come previsto dall'art. 18 primo comma CCII; - divieto per i creditori di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di concessione delle misure protettive nel registro delle imprese, così come previsto dall'art. 18 quinto comma CCII; - che in pendenza delle misure protettive e fino alla conclusione del procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa non possa darsi luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza - così come previsto dall'art. 18 quarto comma CCII;– e di cui oggi si chiede la conferma, risultino funzionali al conseguimento di tale obiettivo, in quanto strumentali al buon esito delle trattative;

ritenuto, quanto alla richiesta di concessione delle misure cautelari atipiche meglio specificate in istanza, che appaiono sussistere sia il requisito del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*;

ritenuto, in particolare, sussistente il *fumus boni iuris*, inteso come situazione di squilibrio patrimoniale od economico-finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza, che può essere scongiurata dal buon esito delle trattative, cui sono strumentali le misure cautelari richieste, circostanze queste provate dalla ricorrente e confermate dall'Esperto;

ritenuto, altresì, sussistente il *periculum in mora*, da intendersi quale rischio che la mancata concessione delle misure richieste possa pregiudicare l'andamento ed il buon esito delle trattative e, di conseguenza, il risanamento dell'impresa, come argomentato sul punto dall'Esperto nella propria relazione (cfr. pag. 12) il quale ha evidenziato che “Allo stato dei fatti, solo attraverso il compimento delle iniziative prospettate nel progetto di Piano predisposto dall'imprenditore sarà possibile per la [REDACTED] ritorno ad una situazione di equilibrio economico – finanziario che consentirà, altresì, il soddisfacimento dei creditori sociali. Appare evidente, quindi, la necessità di confermare le misure protettive e cautelari necessarie per condurre a termine le trattative nei confronti di tutti i creditori della Società”;

ritenuto che il sacrificio imposto ai creditori non appare sproporzionato nell'ottica del risanamento dell'impresa e della soddisfazione, seppur parziale, delle loro pretese, circostanza che potrebbe essere

compromessa in caso di mancata concessione delle misure richieste (cfr. sul punto pag. 13 relazione dell'Esperto);

ritenuto, pertanto, che la domanda di conferma delle misure protettive e di concessione delle misure cautelari atipiche può essere accolta, ferma la previsione che l'Esperto, così come uno o più creditori, monitorando via via l'evolversi della procedura e lo sviluppo del piano industriale di risanamento, possa(no) in ogni momento attivarsi per chiedere la revoca delle misure o l'abbreviazione della relativa durata, al ricorrere di circostanze negative meritevoli di segnalazione *ex art. 19 comma 6 CCII* (e, segnatamente, quando le misure *“non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti”*);

considerato, quanto alla durata delle misure, che può ritenersi congruo il termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese;

letti gli artt. 18 e 19 CCII;

P.Q.M.

in accoglimento della domanda, conferma le seguenti misure protettive ex art. 18 CCII richieste da [REDACTED]

S.r.l.:

divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, così come previsto dall'art. 18 primo comma CCII;

- divieto per i creditori di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di concessione delle misure protettive nel registro delle imprese, così come previsto dall'art. 18 quinto comma CCII;

- che in pendenza delle misure protettive e fino alla conclusione del procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa non possa darsi luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza - così come previsto dall'art. 18 quarto comma CCII;

stabilisce la durata di tali misure in giorni 120 dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese;

concede, per la medesima durata di giorni 120 dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, le seguenti misure cautelari atipiche:

sospensione dell'obbligo di rimborso della quota capitale e della quota interessi dei mutui e finanziamenti bancari elencati dal n. 1 al n. 7 del ricorso;

inibitoria per gli istituti di credito in oggetto e per eventuali cessionari dei relativi crediti, di procedere alla segnalazione in Centrale Rischi e alla Crif per effetto della sospensione dei pagamenti;

inibitoria per i medesimi soggetti e per eventuali cessionari dei relativi crediti di escutere le garanzie statali rilasciate dal Fondo di Garanzia Medio Credito Centrale;

sospensione pagamenti rottamazione quater;

sospensione determinazione versamenti rateali Iva dal n. 12 a 24 del ricorso;

sospensione determinazione Gestione Separata INPS.

Manda all'Esperto di segnalare tempestivamente ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, ai creditori costituiti e all'esperto nominato [redacted] nonché per la comunicazione al Registro delle Imprese, da eseguirsi entro il giorno successivo al deposito.

Trapani, 11.03.2025

IL GIUDICE

I [redacted]